

Risposte alle richieste di chiarimenti inerenti al
Bando per la concessione di un contributo per la realizzazione del servizio di costruzione e promozione di reti territoriali per persone con disabilità, loro famiglie e caregivers nell'ambito del Territorio Val d'Adige
CUP D29G26000000002
(aggiornate al 25/02/2026)

CHIARIMENTO N. 1

In virtù della contemporanea uscita del Bando Nazionale "Vita & Opportunità" promosso dal Ministero per le Disabilità, saremmo interessati a sottoporre proposte progettuali a entrambe le procedure. A tal proposito, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- È consentito allo stesso ente partecipare a entrambi i bandi (quello comunale e quello nazionale) per progetti che insistono sullo stesso target di utenza?
- Quali sono le modalità previste per garantire l'assenza di doppio finanziamento? È possibile, ad esempio, destinare il finanziamento del bando comunale alla gestione del personale e delle attività (spese correnti) e quello nazionale a investimenti strutturali o strumentali complementari allo stesso progetto?
- Qualora si procedesse con entrambe le domande, è necessario produrre una dichiarazione specifica o un piano finanziario che evidenzi la separazione delle voci di spesa tra i due fondi?

RISPOSTA:

Ai sensi dell'art. 12 del Bando, si conferma che il contributo comunale può essere concesso in concorso con altri finanziamenti sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una situazione di doppio finanziamento.

Pertanto, per quanto riguarda il Bando in oggetto, è possibile destinare il finanziamento del contributo comunale alla gestione del personale e delle attività (spese correnti) e altri finanziamenti a investimenti strutturali o strumentali complementari allo stesso progetto.

Gli eventuali altri finanziamenti dovranno essere dichiarati ed evidenziati sia in fase di presentazione della domanda, sia in sede di rendicontazione del contributo concesso dall'Amministrazione comunale.

Il piano economico (allegato C del Bando) e la relazione finanziaria (allegato D al Bando) dovranno evidenziare la separazione delle voci di spesa tra i diversi finanziamenti.

In sede di rendicontazione, devono essere forniti gli allegati G, H e I al Bando (Time-sheet, Tabella costi del personale e Tabella spese generali) per documentare i costi attribuiti al servizio finanziato dall'Amministrazione comunale e quello coperto con altri finanziamenti.

Nota bene: Si ricorda di inviare i quesiti esclusivamente con oggetto "**Richiesta chiarimenti reti territoriali per persone con disabilità**" (art. 16 del Bando).

CHIARIMENTO N. 2

Inquadramento Noleggi Elettronica di Consumo (Hardware)

Contesto: L'art. 11, comma 1, lett. h) ammette l'acquisto di piccole attrezzature (cellulari, PC) sotto i 516,46 €. Tuttavia, la gestione operativa beneficia spesso di formule di noleggio per garantire l'aggiornamento dei dispositivi.

Quesito: "Si chiede se i costi relativi al noleggio di apparecchiature elettroniche (es. smartphone per gli operatori) possano essere assimilati alle 'spese per l'acquisto di piccole attrezzature' (Art. 11, comma 1, lett. h) o ai 'materiali di consumo' (lett. j), venendo quindi configurati come costi diretti, anziché essere assorbiti nelle spese generali."

RISPOSTA:

Si conferma che le spese relative al noleggio di apparecchiature elettroniche utilizzate dal **personale impiegato nella realizzazione diretta delle attività** possono essere imputate alla voce j) Spese per acquisto di materiali di consumo e altre spese necessarie per la realizzazione dell'attività. Le spese relative al noleggio di apparecchiature elettroniche utilizzate da **altro personale** invece vanno imputate nelle spese generali.

CHIARIMENTO N. 3

Flessibilità tra Categorie di Spesa (Scostamenti)

Contesto: Il bando attuale specifica che non è ammessa compensazione tra annualità, ma non menziona la tolleranza del 10% tra voci di spesa prevista nel precedente bando.

Quesito: "Data la natura dinamica del servizio triennale, si chiede se, fermo restando il budget complessivo annuo, sia prevista una percentuale di flessibilità (es. 10%) per scostamenti tra le singole voci di spesa all'interno del piano economico (Allegato C), o se ogni variazione tra categorie debba essere preventivamente autorizzata tramite atto formale."

RISPOSTA:

Fermo restando il budget complessivo annuo e le attività da garantire per la realizzazione del servizio presentate nella proposta progettuale, si conferma che in sede di rendicontazione annuale è possibile prevedere degli scostamenti tra le singole voci di spesa anche se non è stato fissato un limite. Tuttavia le variazioni dovranno essere motivate nella relazione finanziaria a commento delle voci del rendiconto.

Le variazioni legate a modifiche delle attività presentate nella proposta progettuale dovranno invece essere discusse e approvate preventivamente dal Gruppo di regia.

CHIARIMENTO N. 4

Imputazione Assicurazioni Obbligatorie

Contesto: L'Art. 11, comma 1, lett. g) elenca le assicurazioni tra i costi diretti, mentre il comma 2 (costi generali) cita "assicurazioni diverse".

Quesito: "Per le polizze cumulative che coprono sia i volontari del servizio specifico che altri rami della cooperativa, si chiede se sia considerato ammissibile l'utilizzo di un criterio di ripartizione pro-quota (es. basato sul numero di operatori/utenti dedicati al progetto) per caricarne la porzione pertinente nei costi diretti (lett. g), evitandone l'inserimento nei costi generali. In alternativa, si chiede se sia strettamente necessaria la stipula di polizze separate per la singola commessa."

RISPOSTA:

Si conferma che è ammissibile imputare le spese assicurative alla voce g) Coperture assicurative obbligatorie attraverso l'utilizzo di un criterio pertinente di ripartizione pro-quota, da illustrare nella relazione finanziaria (Allegato D). Nell'esempio da voi portato, il criterio dovrebbe essere basato sul numero di volontari dedicati al progetto.

CHIARIMENTO N. 5

Spese di vitto

Contesto: L'art. 11, comma 1, lettera k) del Bando ammette "spese di vitto" per un importo massimo di €7,00 a pasto.

Quesito: Si chiede se tale limite di € 7,00 sia da intendersi applicabile anche alle spese di vitto sostenute in occasione di attività straordinarie e non ricorrenti, quali a titolo esemplificativo:

- gite giornaliere,
- escursioni di più giorni,
- soggiorni estivi settimanali

Si evidenzia che, in tali contesti, il costo unitario del pasto risulta mediamente superiore al tetto indicato, in ragione delle condizioni logistiche e dei prezzi di mercato. Si chiede pertanto se, per tali specifiche attività, sia possibile prevedere un importo superiore debitamente motivato, oppure se il limite di € 7,00 debba intendersi inderogabile in ogni caso. Qualora il limite debba intendersi inderogabile anche per attività straordinarie e non ricorrenti, si chiede inoltre di chiarire le modalità di corretta rendicontazione, considerato che la documentazione giustificativa (pezze d'appoggio) riporterà necessariamente il costo effettivamente sostenuto.

RISPOSTA:

Si chiarisce che le spese per pasti consumati presso pubblici esercizi da parte degli utenti/beneficiari del servizio devono essere coperte attraverso la loro compartecipazione, sia nel caso di attività ordinaria che straordinaria.

Per quanto riguarda il personale, nel caso di pasti consumati nelle attività straordinarie da voi esemplificate, le spese di vitto andranno classificate alla voce d) spese per missioni/trasferte, rendicontate come indicato all'art. 10 comma 7 lett. a.2) e motivate nella relazione finanziaria a commento delle voci del rendiconto.

CHIARIMENTO N. 6

Spese per automezzi

Contesto: Art. 11, comma 1, lettera f) spese per automezzi.

Quesito: Si chiede di chiarire se tra le spese ammissibili possano rientrare anche eventuali costi di noleggio di automezzi (a breve o lungo termine), ad esempio in caso di guasto o temporanea indisponibilità dei mezzi ordinariamente utilizzati per lo svolgimento delle attività progettuali.

RISPOSTA:

Si conferma che tali spese rientrano tra quelle ammissibili, indicando l'eventuale noleggio e la relativa motivazione nella relazione finanziaria a commento delle voci del rendiconto.

CHIARIMENTO N. 7

Redazione della proposta progettuale

Contesto: Il documento "Valutazione delle proposte progettuali" invita il soggetto proponente a presentare la proposta progettuale in formato A4, carattere Arial 11, interlinea 1,5, specificando che "per ogni Elemento di valutazione il testo dovrà avere una lunghezza massima di 4000 caratteri (spazi inclusi)".

Quesito: Considerato che il punteggio massimo di ciascun Elemento di valutazione deriva dalla somma dei punteggi attribuiti ai relativi sub-elementi, si chiede di chiarire cosa debba intendersi per "Elemento di valutazione" ai fini del limite dei 4.000 caratteri. In particolare, nel caso in cui un Elemento (ad es. Elemento A) sia articolato in più sub-elementi (A1, A2, ecc.), si chiede

- se il limite di 4.000 caratteri (spazi inclusi) debba intendersi riferito all'Elemento nel suo complesso (quindi cumulativamente ai sub-elementi A1+A2), oppure
- a ciascun singolo sub-elemento.

RISPOSTA:

Il limite di 4.000 caratteri (spazi inclusi) è riferito all'Elemento di valutazione nel suo complesso (quindi cumulativamente ai relativi sub-elementi).

Quesito: Si chiede inoltre di chiarire se la proposta progettuale debba contenere esclusivamente testo discorsivo oppure se, al fine di una più chiara ed efficace rappresentazione di alcuni aspetti (es. elementi quantitativi, pianificazione temporale delle attività, indicatori, periodicità), siano consentiti:

- elementi tabellari;
- schemi riepilogativi;
- rappresentazioni grafiche o infografiche.

In caso di ammissibilità di tali elementi, si chiede di specificare con quali modalità debba essere conteggiato il limite dei 4.000 caratteri (spazi inclusi), con particolare riferimento al testo contenuto in tabelle o rappresentazioni grafiche.

RISPOSTA:

La proposta progettuale deve contenere esclusivamente testo discorsivo.

CHIARIMENTO N. 8

Spese di vitto

Premessa: L'Art. 11, comma 1, lett. K del Bando ammette "spese di vitto" fino a un importo massimo di € 7,00 a pasto (o € 15,00 per la giornata alimentare).

Quesito 1: La quota eccedente è comunque rendicontabile? Nello specifico, si chiede se tale eccedenza possa concorrere alla determinazione del totale dei costi diretti di progetto.

RISPOSTA:

Si conferma che la quota eccedente può concorrere alla determinazione del totale dei costi diretti di progetto. Le quote eccedenti coperte da entrate proprie del soggetto proponente devono essere indicate nella relazione finanziaria a commento delle voci del rendiconto.

Quesito 2: Per la categoria dei dipendenti quali sono i limiti di spesa? E in quale voce vanno correttamente imputate?

RISPOSTA:

Se il consumo del pasto dei dipendenti presso pubblici esercizi è legato allo svolgimento di un'attività con i beneficiari, il costo dei pasti va imputato alla voce j) Spese per acquisto di materiali di consumo e altre spese necessarie per la realizzazione dell'attività. Per questa tipologia di spesa non sono previsti limiti.

Nel caso in cui invece venga riconosciuto ai dipendenti il servizio sostitutivo di mensa (es. buoni pasto), questi possono essere imputati per un massimo di € 7,00 a pasto alla voce k) Spese di vitto.

Quesito 3: Per la categoria dei volontari quali sono i limiti di spesa? E in quale voce vanno correttamente imputate?

RISPOSTA:

Non sono previsti limiti di spesa. Se la spesa viene pagata direttamente dall'ente, il costo dei pasti va imputato alla voce j) Spese per acquisto di materiali di consumo e altre spese necessarie per la realizzazione dell'attività. Nel caso in cui invece la spesa sia anticipata dai volontari e successivamente rimborsata, il costo dei pasti va imputato alla voce c) Rimborso spese volontari.

CHIARIMENTO N. 8

Rimborso spese volontari

Premessa: Per ragioni di efficienza amministrativa ed economicità gestionale, dovute alla dimensione grupale delle attività e alla loro elevata intensità, il soggetto proponente provvede direttamente al pagamento della spesa per l'intero gruppo di lavoro (volontari, utenti e dipendenti). Il volontario impiegato nelle diverse attività di supporto, quindi non anticipa individualmente i costi per poi richiederne il rimborso.

Quesito 1: Si richiede se tali oneri debbano essere rendicontati alla voce c) (rimborso spese volontari) oppure alla voce j) (spese per l'acquisto di materiali di consumo/generi alimentari e spese varie per lo svolgimento delle specifiche attività), data la natura del pagamento diretto da parte dell'ente.

RISPOSTA:

Se la spesa legata alla partecipazione di volontari alle attività viene pagata direttamente dal soggetto proponente, va imputata alla voce j) Spese per acquisto di materiali di consumo e altre spese necessarie per la realizzazione dell'attività. Nel caso in cui invece la spesa sia anticipata dai volontari e successivamente rimborsata, va imputata alla voce c) Rimborso spese volontari.

Nel caso di fatture di spese relative a gruppi misti di volontari, utenti e dipendenti deve essere specificato il numero di presenti per le 3 categorie e la suddivisione dei relativi costi.